

Fatto giuridico

Ogni accadimento naturale o umano, al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici

Fatto giuridico

- Accadimento naturale indipendente dall' opera dell' uomo: es. art. 941 c.c.
- Accadimento naturale nel quale il concorso dell' uomo c' è ma resta giuridicamente irrilevante: es. art.821 c.c.

Fatto giuridico

- **Fatto umano:** è il caso in cui la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell'uomo : es. art. 2043 c.c.
- ... *“qualunque **fatto** doloso o colposo ...”*

Fatti umani

- Producono effetti solo in quanto siano consapevoli e volontari dell' uomo, indipendentemente dalla circostanza che l' uomo ne abbia voluto gli effetti giuridici e, anzi, anche se l' autore del fatto non li voleva affatto (il fatto illecito obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno)

Fattispecie

- E' il fatto previsto dalla norma come idoneo a produrre effetti giuridici

FATTI e ATTI

- Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli **Atti giuridici** cioè **atti destinati a produrre effetti giuridici** (art. 2 c.c. – capacità di agire)

Atti giuridici

- - le dichiarazioni di volontà (l'effetto giuridico, costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici, non si ricollega alla sola volontarietà del comportamento umano ma alla **volontà degli effetti: es. il contratto** - art. 1321 c.c.)
- Le dichiarazioni di scienza

Dichiarazioni di scienza

- L'effetto delle dichiarazioni di scienza non è, come per quelle di volontà, di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, ma di **provare l'esistenza di fatti giuridici** (es. art. 1199 c.c.; 2731 c.c.)

Dichiarazioni di scienza

- A rigore si tratta di fatti umani produttivi di effetti (probatori) solo in quanto consapevoli e volontari, indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli effetti
- La legge equipara, per molti aspetti, le dichiarazioni di scienza ai fatti giuridici impedendo la ricerca della volontà degli effetti

Segue: dichiarazioni di scienza

- Trattandosi tuttavia di fatti a cui possono conseguire effetti di particolare gravità per il dichiarante, per specifici aspetti la legge le equipara alle dichiarazioni di volontà: es. il minore non può compiere né dichiarazioni di volontà né di scienza e in particolare la confessione (art. 2731 c.c.)

art. 1173 c.c. / FONTI delle obbligazioni

- Contratto
- Fatto illecito
- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle ...

Il riferimento al **fatto** è ricorrente nel c.c.:

es. art. 1381 c.c : **fatto** del terzo

es. art. 948 c.c. : **fatto** proprio

per designare fatti volontari dell' uomo

In estrema sintesi e generalizzando:

I fatti giuridici, fatti della realtà naturale o dell'esperienza umana diventano **fatti giuridici** solo in quanto il diritto attribuisce loro degli effetti

gli **atti giuridici** sono creati dal diritto allo scopo di produrre effetti giuridici ed hanno valore solo nel mondo del diritto e solo per gli effetti giuridici che producono

Fatti giuridici/capacità

- I **fatti giuridici** in genere producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto che costui goda della capacità di intendere e di volere (capacità naturale – v. art. 2047 c.c. che esonera da responsabilità per fatto illecito l'incapace di intendere e di volere)

Atti giuridici/capacità

- **atti giuridici** perché possano produrre effetti necessitano della **capacità di agire** (art. 2 c.c.)

